

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2013, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, PIER PAOLO MARINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, E 16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 - (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

2) RICORSO DEL SIG. BENEDETTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAFARO LUIGI;
- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE

NORME DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

4) RICORSO DEL SIG. FRANCESCO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

5) RICORSO DEL SIG. ALESSIO FERRONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

6) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FOSCHI RINO;
- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

7) RICORSO DEL SIG. SCAPINI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

8) RICORSO DELA SIG.RA CANTINI NADIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00

INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

9) RICORSO DEL SIG. REBUFFI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

Decisione riservata.

10) RICORSO DEL SIG. MEOZZI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (NOTA N. 2193/1120 PF11-12SP/BLP DEL 18.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Meozzi Giulio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ANTI REGOLAMENTARE POSTA IN ESSERE DA UN PROPRIO TESSERATO (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ANTI REGOLAMENTARE POSTA IN ESSERE DA PROPRI TESSERATI (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova, riduce la sanzione inflitta ad €10.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEL SIG. BREVI OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Brevi Oscar annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

14) RICORSO DEL SIG. MARTINELLI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Martinelli Luigi annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

15) RICORSO DEL SIG. FABIO ZAMBLERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S, IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 1 NOIF E DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Fabio Zamblera, riduce la sanzione inflitta ad €10.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FOTI PASQUALE;
- INIBIZIONE PER MESI 9 ALLA SIG.RA FAZZARI CONCETTA;
- AMMENDA DI € 100.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE E TESSERATA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 84 N.O.I.F ED AL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riduce la sanzione inflitta alla reclamante a €50.000,00 di ammenda e la sanzione inflitta al Sig. Foti Pasquale ad 1 anno di inibizione. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

17) RICORSO DEL SIG. VITALE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTE NN. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012 E 9442/360PF09-10/SP/DL DEL 27.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal signor Vitale Giuseppe, e per l'effetto, riduce la sanzione nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

18) RICORSO DELLA SIG.RA SENSI ROSELLA AVVERSO LE SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 AL 7 APRILE 2010 NONCHÉ DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 9129/360PF09-10/SP/DL DEL 19.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla signora Sensi Rosella. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

19) RICORSO DELL'U.S.D. AURORA PITIGLIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PAPINI MATTIA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.12/D del 26.10.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Aurora Pitigliano di Pitigliano (Grosseto) e ripristina il tesseramento del calciatore Papini Mattia in favore della società U.S.D. Aurora Pitigliano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

20) RICORSO DEL SIG. SGROI FABRIZIO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO CALC. SGROI GIANMARCO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VILLAGE TOMMASO NATALE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 19.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sgroi Fabrizio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
(Italo Pappa)

Publicato in Roma il 25 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete